

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CCIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE		PAG.	
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	2356		
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Senatore MOTT e BENEDETTI LUIGI: Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed econo- mico per la provincia di Trento (<i>Ap- provata dalla V Commissione perma- nente del Senato</i>). (3017)	2356		
PRESIDENTE	2356, 2358, 2359		
VALSECCHI, <i>Relatore</i>	2356, 2357, 2358, 2359		
SAGGIN	2356, 2357		
HELPER	2357		
VERONESI	2357		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2357, 2358		
WALTER	2358		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
SAGGIN: Contributo straordinario, per l'esercizio 1952-53, di lire 30 milioni a favore dell'Ente fiera campionaria internazionale di Padova. (3173)	2359		
PRESIDENTE	2359, 2360		
BIASUTTI, <i>Relatore</i>	2359		
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	2359, 2360		
PIERACCINI	2359		
SAGGIN	2360		
		PAG.	
		Disegno di legge (Discussione e approva- zione):	
		Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari fa- cilitazioni fiscali. (3149)	2360
		PRESIDENTE	2360, 2361
		SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	2360
		Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
		BARBIERI ed altri: Concessione di una pensione di Stato ai ciechi civili (1974)	2361
		BIANCHI BIANCA ed altri: Concessione di un assegno vitalizio di assistenza ai ciechi civili. (2645)	2361
		PIERACCINI ed altri: Concessione di una pensione ai ciechi civili. (2935)	2361
		PRESIDENTE	2361, 2362, 2365, 2366
		BIASUTTI, <i>Relatore</i>	2361
		PIERACCINI	2362, 2363, 2364, 2365, 2366
		AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2363, 2364, 2365
		DE MARTINO FRANCESCO	2365, 2366
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	2366
<hr/>			
La seduta comincia alle 9.35.			
TROISI, <i>Segretario</i> , legge il processo ver- bale della seduta precedente.			
(È approvato).			

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, i deputati Helfer e Veronesi sostituiscono, rispettivamente, nella seduta odierna, i deputati De Martino Carmine e Bavaro.

Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Mott e Benedetti Luigi: Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico per la provincia di Trento. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (3017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Mott e Benedetti Luigi: Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico per la provincia di Trento.

Da la parola al relatore onorevole Valsecchi, ricordando che la proposta di legge è stata approvata dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

VALSECCHI, *Relatore*. Come ebbi a riferire nella precedente seduta del 19 dicembre 1952 nella quale ci occupammo di questa proposta di legge, dopo la guerra 1915-18 era stato costituito un Consorzio fra la provincia ed i comuni della provincia di Trento che aveva lo scopo di facilitare la ricostruzione delle aziende danneggiate dalla guerra, usufruendo degli indennizzi erogati dal Tesoro. L'Ente aveva una dotazione che proveniva da un auto-versamento fatto dai comuni e dalla provincia ed era stabilito nel suo statuto che, esaurite le finalità immediate dell'Ente, quanto sarebbe rimasto avrebbe dovuto essere destinato a incrementare opere relative al miglioramento agrario e al miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento. Senonché, nel 1940, l'Ente, che era sorto autonomo, venne sottoposto direttamente al controllo del Ministero del tesoro, non solo sotto l'aspetto della vigilanza, ma anche nell'ambito delle direttive dell'Amministrazione stessa. La proposta di legge in esame mira a riportare la posizione e la finalità del Consorzio a quella che era la volontà dell'originario statuto e propone che il patrimonio venga posto sotto l'amministrazione della Camera di commercio, conservando questa nuova configurazione del fondo gli stessi scopi che erano stati attribuiti per l'erogazione del fondo medesimo dai comuni e dalla provincia di Trento, dopo la prima guerra mondiale.

Il Ministro del tesoro, interpellato al riguardo, ha fatto sapere che nulla osta al ritorno della situazione dell'Ente quale fu voluta in origine, dal Consorzio, proponendo tuttavia alcune modifiche di carattere formale alla proposta di legge che, pertanto, ci giunge nell'attuale testo.

All'articolo 1 si dice che l'Ente cesserà di esistere con la chiusura delle operazioni di liquidazione. Contrariamente a quella che era la proposta originaria, poiché è attualmente il Ministero del tesoro che ha la responsabilità dell'amministrazione di questo complesso economico, è il Tesoro che, consegnando alla Camera di commercio di Trento il fondo residuo, liquida la pendenza.

Nella precedente seduta del 19 dicembre 1952 fu osservato da parte dell'onorevole Ferrandi, che poi ritirò la sua eccezione, che non tanto la provincia e i comuni di Trento avrebbero dovuto avere rilievo in questo caso, quanto, piuttosto, la regione Trentino-Alto Adige. L'osservazione colse di sorpresa anche il relatore; ma, dopo un'analisi della questione e sentita la regione e gli organi ministeriali, si precisò che è vero quanto è detto nello statuto della regione Trentino-Alto Adige, ma soltanto per quanto riguarda i beni demaniali. Invece, nella fattispecie, si tratta di beni dei comuni e della provincia del Trentino, che non possono essere sottoposti alla regione se non sotto l'aspetto della vigilanza amministrativa.

All'articolo 2 si stabilisce che gli atti relativi al trapasso del patrimonio dell'Ente saranno soggetti alla sola tassa fissa di registro e trascrizione, cioè si introduce il criterio di una tassa fissa.

Io credo che, in considerazione del fatto che questo Ente ha dovuto modificare il suo statuto per volontà unilaterale dello Stato nel 1940 e che ora, per volontà del Parlamento viene restituito alla sua originaria funzione, e che il trapasso è subito solo in conseguenza di un atto imperativo dello Stato, il chiedere che venga sottoposto tale trapasso a una tassa fissa risponde a un criterio di giustizia.

Ciò detto, invito la Commissione ad approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAGGIN. Vorrei fare alcune domande al relatore.

Innanzitutto, in che cosa consiste il patrimonio che dovrebbe essere versato alla Camera di commercio e ai comuni che costituiscono questa specie di Consorzio?

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

VALSECCHI, *Relatore*. Si tratta di due alberghi a San Martino di Castrozza e l'albergo Trento di Sondrio.

SAGGIN. Sono gli alberghi della Mendola o gli alberghi del Trentino?

VALSECCHI, *Relatore*. No, la Mendola non c'entra.

SAGGIN. Io avevo notizia che il patrimonio riguardava in particolare l'albergo della Mendola. Desidero anche chiedere quale importo venale abbia oggi questo patrimonio.

VALSECCHI, *Relatore*. L'onorevole Helfer dice che si tratta di 150 milioni di lire.

HELPER. Il reddito è molto inferiore a quello che sarebbe prodotto da 150 milioni.

SAGGIN. Ho fatto queste due domande perché non mi sembra opportuno il trapasso di questi beni da un Ente — sia pure a carattere di Ente di diritto pubblico — alla Camera di commercio, mediante una tassa fissa. In effetti, qui non si costituisce un demanio dello Stato, ma c'è un trapasso di attività patrimoniali di carattere privato ad un altro Ente a carattere privato. Vero è che la Camera di commercio ha anche una funzione pubblica, ma quando la Camera di commercio compie atti ordinari di amministrazione paga la tassa di registro. Quindi, non vorrei che si facesse qualcosa di diverso dalla prassi normale e mi oppongo, pertanto, a che si conceda la tassa fissa per questo trasferimento di immobili.

VERONESI. Desidero far presente al collega onorevole Saggin la particolare storia dell'Ente finanziario di cui trattasi. Il patrimonio di questo aveva già una sua destinazione precisa, fissata da uno statuto, ed è stato sviato soltanto con un provvedimento, direi, di autorità (legge 29 marzo 1940, n. 293), dai suoi fini statutari. Adesso non si fa altro che ripristinare quanto era prima stabilito. Quindi, è vero che in linea generale l'osservazione del collega onorevole Saggin è calzante, ma nel caso in esame il trattamento particolare ha origine da questa situazione particolare (mi si perdoni il bisticcio).

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come già feci al Senato, esprimo parere favorevole a questa proposta di legge che intende provvedere ad una migliore sistemazione e, speriamo, in seguito, ad una migliore gestione del patrimonio di che trattasi. Devo però associarmi alle conclusioni dell'onorevole Saggin in ordine all'ultima parte dell'articolo 2, cioè devo fare delle riserve in merito all'applicazione della imposta fissa. Questo patrimonio, qualunque ne sia stata la evoluzione precedente, passa ad una

Camera di commercio che è un Ente il quale, pur avendo finalità di carattere pubblico, è sottoposto, nei suoi normali trapassi, alla legge ordinaria di registro, come tutti i privati. Devo ricordare che, nella nostra legislazione, il beneficio della imposta fissa è concesso particolarmente per quei trapassi che obbediscono a interessi di ordine generale, sia per la sostanza, sia per la materia, e direi anche di ordine spaziale. Ora qui, semmai, abbiamo un interesse che riguarda una provincia, una regione, e determinate categorie. Ma mi preoccupa, soprattutto, del precedente, perché, nel pullulare di esenzioni nella nostra legislazione, potrebbe essere pericoloso creare questo nuovo privilegio, sia pure suffragato da ragioni di particolare valore, a favore di una Camera di commercio che non ha mai goduto del beneficio della imposta fissa. Ricordo infine che, secondo le valutazioni più sicure, il patrimonio che verrebbe ceduto ammonta a circa 400 milioni agli effetti fiscali. E, poiché, la tassa graduale sarebbe del 10 per cento, sono praticamente 40 milioni che vengono posti in giuoco. Lascio pertanto alla sensibilità della onorevole Commissione, che ci ha sempre raccomandato di essere particolarmente severi in fatto di esenzioni, di valutare il sacrificio che deriverebbe allo Stato dalla applicazione della imposta fissa in questo caso.

HELPER. Se non erro, in provincia di Trento vi fu però un altro trapasso simile nel primo dopoguerra, quando passarono alla Camera di commercio i beni cospicui dell'ex Consiglio provinciale dell'agricoltura, valutati a un miliardo e mezzo. E anche allora si concesse il beneficio della tassa fissa, trattandosi di beni che tornavano ad un Ente che aveva beni e fini di utile collettivo. D'altra parte, qui si tratta di integrazione e sanatoria di quello che fu un atto arbitrario nel 1940, perché questo Ente praticamente sorse con lo scopo di sistemare un gruppo di dipendenti che avevano già lavorato nell'Ente stesso precedentemente. Nello statuto si diceva che i beni residui dopo la gestione avrebbero dovuto essere devoluti a beneficio delle categorie agricole e per l'incremento culturale ed economico della zona. Ma questo, prima che venisse trasformato in Ente, quando ancora praticamente si trattava di un Consorzio dei comuni e della provincia per la determinazione dei danni di guerra. Una volta definiti tali danni, il patrimonio doveva essere diviso fra gli enti che presiedevano alle attività culturali del Trentino. Invece, si costituì l'Ente in discussione. E allora, perché quel che fu

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

fatto con atto di imperio nel 1940 non può essere sanato da noi, in regime di democrazia e di giustizia? E perché si vuole decurtare di 40 milioni il patrimonio dell'Ente di cui trattasi? Non mi parrebbe giusto e nemmeno morale, perché questo denaro fu praticamente il residuo della gestione dei danni di guerra. Ad un certo punto il Governo ha detto: Vi prendo questo patrimonio e lo metto in un Ente. Ora questi fondi sono costituiti da due alberghi. Desideriamo ora che tale patrimonio torni nella sua antica destinazione. Perché, il Governo, vuole porre una taglia di 40 milioni per questo trasferimento?

VALSECCHI, *Relatore*. Mi pare che l'osservazione più fondata e che lascia più perplessi sia quella fatta dal Sottosegretario di Stato per le finanze, cioè la preoccupazione di non creare precedenti. Ma io penso che questo sia un caso unico. Non si tratta di creare un precedente, non si impegna lo Stato per l'avvenire. Il precedente non sarà precedente in quanto è capitato soltanto ora ossia in un caso particolare e questo caso si risolve in un modo particolare. Quello del 1940 fu un atto unilaterale di imperio, e il consiglio di amministrazione dell'Ente era costituito da persone che non avevano nulla a che vedere con la volontà degli enti che avevano contribuito a creare il fondo. Quindi, siamo in una situazione così eccezionale che anche la eccezionalità del trapasso con tassa fissa trova la sua ragion d'essere.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando io sento parlare di taglia e sento dare una interpretazione così strana della imposta di registro, devo fare rilevare due circostanze: anzitutto, che l'imposta di registro rappresenta un prelievo di ricchezza in un determinato momento, giustificata dalle garanzie di ordine particolare e generale che lo Stato assicura ai trasferimenti. Ora, se questo è il concetto fondamentale della imposta di registro, per la « contraddizione che noi consentiamo », non si può risalire alla storia dei trapassi precedenti del patrimonio; evidentemente si deve considerare quel trapasso in quel determinato momento.

Quindi, il fatto che il patrimonio in questione abbia subito o meno dei trapassi e che la proposta di legge in discussione rappresenti una specie di restaurazione di un diritto violato a suo tempo, non ha alcun rilievo agli effetti tributari. Il diritto tributario va interpretato secondo criteri economici e finanziari e non secondo criteri di equità generale che ci porterebbero ad una interpretazione pericolosa.

Tanto più — e passo alla seconda osservazione — che in occasione della cosiddetta riforma tributaria tutti sanno che il Parlamento ha dato al Ministro delle finanze un mandato preciso, quello, cioè, di rivedere tutte le numerose esenzioni del nostro ordinamento tributario e mantenere in vita soltanto quelle che risultino giustificate da una ragione essenziale di ordine generale.

È già stato rilevato, e non solo da me, che questa ragione essenziale di ordine generale in questo caso non sussiste. Dirò al relatore che, evidentemente, quando si propone una esenzione di questo genere, il precedente si invoca sempre; e la migliore dimostrazione l'ha data l'onorevole Helfer che ha creduto di invocare, a giustificazione di questa esenzione, un altro precedente che risale al 1917-18.

Ho voluto fare opera di chiarimento perché la Commissione nella sua coscienza e responsabilità possa decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento, creato dall'articolo 3 della legge 29 marzo 1940, n. 293, cesserà di esistere con la chiusura delle operazioni di liquidazione ».

WALTER. Sono contrario a questo provvedimento di legge perché non trovo sia giusto che una somma così ingente possa essere trasferita alla Camera di commercio; credo che detta somma dovrebbe passare all'Amministrazione provinciale la quale è molto più facilmente controllabile che non quella di una Camera di commercio.

VALSECCHI, *Relatore*. La Camera di commercio ha una amministrazione separata; ciò è detto nell'articolo 3.

WALTER. Non vi è un controllo da parte del Governo.

VALSECCHI, *Relatore*. Vi è un controllo da parte della regione.

WALTER. Con la regione si avranno dei contrasti poiché questa somma non è passata in amministrazione alla regione stessa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Procediamo alla votazione per divisione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

Pongo in votazione la prima parte per cui non vi sono emendamenti:

« Il Ministro del tesoro, sentita la Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nominerà un Commissario liquidatore dell'Ente, fissandogli il termine per la liquidazione delle pendenze e per il trasferimento del patrimonio, di cui all'articolo 3 ».

(È approvato).

Il Governo propone di sopprimere la seconda parte che è così formulata:

« Gli atti relativi saranno soggetti alla sola tassa fissa di registro e trascrizione e saranno inviati in copia, a cura del Commissario, entro un mese dal loro perfezionamento, al Ministero del tesoro ed alla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige ».

VALSECCHI, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo; se approvata, si intenderà respinto l'emendamento soppressivo.

(È approvata).

Pertanto l'articolo 2 rimane definitivamente approvato nel testo trasmesso dal Senato; ritengo opportuno darne nuovamente lettura:

« Il Ministro del tesoro, sentita la Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nominerà un Commissario liquidatore dell'Ente, fissandogli il termine per la liquidazione delle pendenze e per il trasferimento del patrimonio, di cui all'articolo 3. Gli atti relativi saranno soggetti alla sola tassa fissa di registro e trascrizione e saranno inviati in copia, a cura del Commissario entro un mese dal loro perfezionamento, al Ministero del tesoro ed alla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige ».

Do lettura dell'articolo 3:

« Il patrimonio di detto Ente è trasferito alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento a norma dello statuto del Consorzio della provincia e dei comuni trentini posto in liquidazione in virtù del regio decreto-legge 7 maggio 1924, n. 649, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con obbligo di amministrazione separata e di destinazione agli scopi previsti nelle disposizioni soprain-

dicate, sotto la vigilanza della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Saggin: Contributo straordinario, per l'esercizio 1952-53, di lire 30 milioni a favore dell'Ente fiera campionaria internazionale di Padova. (3173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Saggin: Contributo straordinario, per l'esercizio 1952-53, di lire 30 milioni a favore dell'Ente fiera campionaria internazionale di Padova.

Prego il relatore onorevole Biasutti, di riferire su questo provvedimento.

BIASUTTI, *Relatore*. Con la proposta di legge in esame si intende venire incontro alle ingenti spese per la ricostruzione sostenute dall'Ente fiera campionaria di Padova. Sono favorevole a questo provvedimento sia per lo scopo della Fiera e sia anche per l'amministrazione. La spesa dovrebbe servire in particolare per dare all'Istituto italiano dell'imballaggio, che in un certo senso fra le nostre attività produttive forse è quella che ha il maggior decoro all'estero, uno sviluppo abbastanza notevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nulla da obiettare alla proposta di legge Saggin. Mi riservo di suggerire una diversa formulazione dell'articolo 2 della proposta di legge.

PIERACCINI. Io e i colleghi della mia parte politica siamo favorevoli e voteremo il provvedimento in discussione. Raccomandiamo però che in materia di fiere si faccia una legge generale che stabilisca i contributi che lo Stato deve dare alle fiere autorizzate.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È concesso per l'esercizio 1952-53 all'Ente fiera campionaria internazionale di Padova un contributo straordinario di lire 30 milioni ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

Credo che sia opportuno, per chiarezza, togliere le parole: « per l'esercizio 1952-53 ».

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 1, senza le parole: « per l'esercizio 1952-53 ».

(È approvato).

Cosicché l'articolo 1 resta definitivamente così formulato:

« È concesso all'Ente Fiera campionaria internazionale di Padova un contributo straordinario di lire 30 milioni ».

Do lettura dell'articolo 2:

« Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate per l'esercizio 1952-53 (primo provvedimento) ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2:

« All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Faccio notare che qui si tratta soltanto di una promessa, poiché la nota di variazione ancora non è stata presentata.

SAGGIN. Abbiamo approvato tanti disegni di legge anche senza attendere l'approvazione della nota di variazione!

PRESIDENTE. Nego che nella nostra Commissione si sia approvato un disegno di legge in questa forma, cioè quando non è stata ancora presentata la nota di variazione.

SAGGIN. Mi riferisco, ad esempio; al provvedimento riguardante i sordomuti (atto numero 2311).

PRESIDENTE. Non è stato però approvato dalla nostra Commissione; anzi ricordo che nel trasmettere il nostro parere alla Commissione di competenza fu esplicitamente raccomandato di attendere la presentazione al Parlamento della nota di variazioni. Io rispondo di quello che si fa nella Commissione finanze e tesoro.

SAGGIN. Non posso distinguere fra Commissione e Commissione. È il Parlamento italiano che ha approvato quella legge, tanto è vero che non ha potuto avere efficacia se pri-

ma non veniva approvato il provvedimento venuto in discussione mercoledì scorso 25 febbraio corrente. Io ho detto che il Parlamento italiano ha approvato un provvedimento; se poi sia stata una Commissione od un'altra, a me non interessa.

PRESIDENTE. Interessa a me, perché noi abbiamo una certa prassi e dobbiamo seguirla.

Ritengo necessario che la nota di variazione di cui trattasi sia stata almeno presentata al Parlamento.

SAGGIN. Ne ho parlato con il Ministro del tesoro. È stato proprio lui, personalmente, a dirmi di presentare immediatamente la proposta di legge, poiché contemporaneamente avrebbe presentato la prima nota di variazione per l'esercizio corrente.

Forse la mia proposta di legge è stata presentata troppo presto; ma, comunque, devo ripetere di avere avuto le opportune assicurazioni da parte del Ministro del tesoro.

Comunque, sono favorevole ad un breve rinvio della discussione di questa mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito il rinvio della discussione di questa proposta di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali. (3149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali.

Prego il relatore, onorevole Schiratti, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

SCHIRATTI, *Relatore*. I due comuni di Gorizia e di Livigno sono in una situazione del tutto particolare: quello di Livigno per ragioni geografiche, quello di Gorizia per ragioni di carattere politico.

Il comune di Livigno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 516, beneficia di esenzioni gabellarie totali per quanto riguarda le imposte di consumo; quello di Gorizia, come i colleghi ricorderanno, in forza dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, beneficia di una zona franca che comporta, per l'articolo 11 della citata legge, l'im-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

missione in consumo, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali dei prodotti e delle materie prime destinati ai consumi della popolazione.

Tali esenzioni tolgono ai due comuni fonti notevoli di entrate e creano conseguentemente per i loro bilanci una difficoltà non indifferente.

Per queste considerazioni, con il presente disegno di legge si stabilisce che detti comuni, con la previa autorizzazione annuale del Ministro delle finanze, possono riscuotere imposte di consumo su determinate voci e determinati beni, imposte che varranno a migliorare, se non a sanare, la precaria situazione dei bilanci dei comuni stessi.

Dichiaro di essere nettamente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« I comuni di Gorizia e di Livigno, previa autorizzazione annuale del Ministro per le finanze, possono riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti nei rispettivi territori in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine:

1°) benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti;

2°) oli di semi alimentari;

3°) caffè e surrogati del caffè;

4°) zucchero;

5°) birra;

6°) spiriti e alcool denaturato.

L'imposta non può eccedere la misura di lire dieci a litro per la benzina e di lire sette a litro per il gasolio e residui e per il petrolio. Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non eccedente il 10 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Il comune di Livigno può, inoltre, essere autorizzato ad assoggettare ad imposta di consumo, nella predetta misura massima del 10 per cento del valore, i tabacchi lavorati introdotti dall'estero ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge: Barbieri ed altri: Concessione di una pensione di Stato ai ciechi civili (1974); Bianchi Bianca ed altri: Concessione di un assegno vitalizio di assistenza ai ciechi civili (2645); Pieraccini ed altri: Concessione di una pensione ai ciechi civili. (2935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti proposte di legge:

Barbieri, Pieraccini, Montelatici, Bianchi Bianca. « Concessione di una pensione di Stato ai ciechi civili »;

Bianchi Bianca, Bennani, Bettinotti, Tremelloni, Vigorelli, Cornia, Arata, Rossi Paolo, Salerno, Amadeo Ezio, Paganelli, Rapelli, Preti, Fietta, Lettieri, Giavi, Simonini, Longhena, D'Ambrosio, Rescigno, Parente: « Concessione di un assegno vitalizio di assistenza ai ciechi civili »;

Pieraccini, Saccenti, Ghislandi, Dami, Cessi, Faralli: « Concessione di una pensione ai ciechi civili ».

Ricordo che la proposta di legge dei deputati Barbieri ed altri (n. 1974) fu già discussa in sede referente il 1° agosto 1951 e che nella seduta, pure in sede referente, del 5 corrente fu chiesto alla Presidenza della Camera il deferimento di essa in sede legislativa al fine di poter discutere congiuntamente le suddette tre proposte di legge.

Vertendo tali proposte di legge su materia identica, ritengo opportuno discuterle congiuntamente. Prego il relatore, onorevole Biasutti di svolgere la sua relazione sulle citate proposte di legge.

BIASUTTI, Relatore. In merito ai tre provvedimenti dianzi indicati faccio questa osservazione pregiudiziale: trattandosi di un onere che dovrebbe andare a totale carico dello Stato, la nostra Commissione dovrebbe dare il parere e la I Commissione interni dovrebbe decidere, in quanto trattasi di assistenza, sia pure sotto forma di pensione.

Il progetto di legge dell'onorevole Barbieri propone una pensione di 25 mila lire mensili a coloro i quali hanno raggiunto il 79 per cento della perdita della vita, ed essa comporta un onere, tenendo conto di 33 mila ciechi civili, di 9 miliardi e 900 milioni; la proposta della onorevole Bianchi Bianca prevede un assegno di lire 10.000 mensili, e verrebbe a comportare un onere di lire 3960 milioni; il progetto di legge dell'onorevole Pieraccini, che propone una pensione mensile di lire 15.000, graverebbe sul bilancio dello Stato per lire 5940 milioni.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

Circa la competenza dell'onere la proposta di legge degli onorevoli Bianchi ad altri propone l'utilizzo di una quota del prestito della solidarietà, il quale è già stato in certo senso impiegato, mentre la proposta di legge degli onorevoli Pieraccini ed altri indica genericamente la copertura con « le prime note di variazioni al bilancio 1952-53 », senza che in queste note di variazioni vi sia precisa notizia se e quando esse verranno presentate al Parlamento.

I tre proponenti si basano sull'articolo 38 della Costituzione, il quale stabilisce che: « Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ». Questo articolo, evidentemente, enuncia un principio sociale che è auspicabile sia realizzato; però, nello stesso tempo, postula entità di mezzi.

In relazione a queste tre proposte di legge, il mio pensiero è questo: evidentemente, è auspicabile che si possa riuscire a realizzare il principio ammesso dall'articolo 38 della Costituzione; ma nello stesso tempo dobbiamo considerare che l'eventuale applicazione di un assegno in favore dei ciechi aprirebbe la via ad eventuali richieste da parte di altre categorie (come, ad esempio, i sordomuti e gli encefalitici), e sposterebbe talune assistenze dalla provincia allo Stato.

Comunque, a mio avviso, la Commissione farebbe bene a prendere in seria considerazione l'applicazione del principio sancito dalla Costituzione, valutando però anche le eventuali richieste delle altre categorie, che in avvenire sicuramente vi sarebbero.

Quindi, l'applicazione di questo principio comporta conseguenze economiche notevolissime, che, indubbiamente, non possono essere trascurate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Ringrazio l'onorevole Bisutti di avere affermato che la Commissione dovrebbe prendere in seria considerazione questo principio sociale che la Costituzione afferma.

Io devo rifare, sia pure brevemente, la storia della questione sottoposta al nostro esame, perché essa risale ai primi mesi del 1951. Io, l'onorevole Barbieri e la onorevole Bianchi Bianca avevamo presentato allora un progetto di legge e precisamente il n. 1974 compreso nell'ordine del giorno della seduta odierna della nostra Commissione che fu discusso, anche, in sede referente nella seduta

del 1° agosto 1951. Ma questo progetto poi si arenò per motivi di carattere finanziario: poiché esso comportava, secondo il Ministro del tesoro, un onere di 9 miliardi e 300 milioni, ciò che rendeva praticamente impossibile la risoluzione della questione.

Cercammo allora di giungere a soluzioni intermedie e graduali nel tempo. Nacquero così la proposta di legge dell'onorevole Bianchi e la mia proposta. Il provvedimento presentato dall'onorevole Bianchi proponeva un assegno di assistenza ai ciechi civili di lire 10.000 al mese, il mio 15.000 lire al mese a titolo di pensione. Nei due progetti di legge vi sono anche differenziazioni tecniche; ma abbiamo cercato di perfezionare la materia.

Il problema è quello dell'articolo 38 della Costituzione, che stabilisce un principio che indubbiamente deve essere attuato, cioè il principio dell'assistenza e del mantenimento, da parte dello Stato, per i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere.

È un principio chiaro e preciso su cui evidentemente non vi sono dubbi.

Abbiamo parlato di altre categorie di cittadini infelicissimi, come i sordomuti, ecc.; ma se vogliamo fare una scala di urgenza, è evidente che il cieco fin dal nascere è, nella vita sociale, disarmato in modo totale.

Ora, se questo principio è affermato dalla nostra Costituzione, è evidente che ne deriva, come conseguenza logica, il dovere del Parlamento, il dovere del potere legislativo di adeguare la nostra legislazione alla Costituzione, altrimenti non avrebbe senso l'aver affermato tale principio nella Costituzione.

Poiché è ovvio che a questo dobbiamo arrivare gradualmente, perché se pretendessimo di risolvere i problemi che il citato articolo 38 ci pone d'un colpo, cioè che ogni cittadino inabile al lavoro sia mantenuto dalla società, si creerebbe allo Stato una grave difficoltà finanziaria che non si riuscirebbe a superare; pertanto è bene adottare il metodo della gradualità. E a proposito della gradualità è da osservare che dalla entrata in vigore della Costituzione sono passati diversi anni e non abbiamo cominciato a realizzare la benché minima cosa in tal senso. Ciò è troppo poco.

Ora, quando si dice: ma anche se non comportasse onere finanziario il concedere la pensione al cieco civile, apre una breccia, debbo dire che non apre una breccia, bensì si comincia ad attuare quello che la Costituzione stabilisce.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

Ora, il Ministero del tesoro ha tutti i diritti di preoccuparsi dei problemi finanziari, ma non ha diritto di considerare il problema finanziario al di sopra della stessa Costituzione. Il Ministro del tesoro ha il dovere di attuare, come tutti gli altri, la Costituzione italiana.

Ora, vorrei pregare il Governo di meditare su questo. Noi abbiamo proposto una pensione di varia entità. L'onorevole Bianchi Bianca propone un onere di tre miliardi in più di quello che lo Stato spende attualmente. Lo Stato dà infatti un sussidio che ammonta a lire 960 milioni. Quello che propongo io ammonta a 5 miliardi di più. Non sono cifre ormai enormi nel complesso del bilancio italiano. Ma vorrei dire di più: noi faremmo già un primo passo se questi 960 milioni, magari integrandoli e quindi portandoli ad un miliardo o poco più, li spendessimo come pensione anziché come sussidio che si concede senza un preciso diritto da parte del cieco civile. Anche se restassimo nella cifra dei 960 milioni, ma distribuita sotto forma di pensione, avremmo già compiuto un primo passo nel senso che la Costituzione ci prescrive. Ed in tal caso non avremmo nemmeno dei problemi finanziari da risolvere.

Questo lo dico come *extrema ratio*.

A coloro che obiettano i motivi finanziari, debbo dire che non posso credere che non sia possibile dare una pensione maggiore, perché non so se sapete in pratica quanto viene dato attualmente di sussidio al cieco civile. In pratica si dà 4 mila lire al mese. Però le restrizioni dell'Unione italiana ciechi, che è incaricata di dare questo sussidio, sono tali che praticamente su 33 mila domande oltre 10 mila restano purtroppo inevase e sono casi spesso pietosissimi; restano inevase perfino le domande di chi ha un reddito inferiore a 10 mila lire al mese; non si possono dare queste quattromila lire perché i 960 milioni non sono sufficienti.

Ora, è possibile che noi facciamo delle economie su questa categoria di cittadini?

Si può fare la facile polemica che ieri l'altro abbiamo trovato 5 miliardi per il rinnovo di automezzi per la pubblica sicurezza. Ad un certo momento vi è il dovere morale di trovare dei mezzi anche per i ciechi civili. Non faccia il Tesoro la politica di cedere quando vi sono esigenze di data natura, come spese militari e di polizia, e di essere invece intransigente e rigido quando si tratta di andare incontro ad una categoria di cittadini che soffre e che l'articolo 38 della Costituzione, torno a ripetere, perché questo è il nu-

cleo della Costituzione, impone alla società di mantenere perché hanno diritto all'assistenza da parte della società.

Ora, dico io, procediamo pure gradualmente, discutiamo stamane sulla misura della pensione e discutiamo anche sulle modalità. Ma quello che chiedo è che il Tesoro non si ponga nella posizione, che sarebbe anticonstituzionale, di non voler far nulla e di lasciare le cose come stanno al momento attuale.

Riservandomi di replicare, attendo le spiegazioni del Sottosegretario di Stato per il tesoro.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Siamo di fronte a tre proposte di legge e pertanto il mio parere potrebbe restringersi soltanto ad osservare che le stesse non indicano la copertura...

PIERACCINI. Non è esatto.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. ...perché la proposta di legge Bianchi Bianca si rifà al prestito della solidarietà e ormai è risaputo che il gettito del prestito della solidarietà non è stato sufficiente a coprire le necessità per cui il prestito era stato lanciato.

La proposta di legge Pieraccini ed altri si riferisce alle note di variazioni di eventuali maggiori entrate.

Pertanto, da un punto di vista strettamente tecnico-finanziario, basterebbero queste segnalazioni per dire che le proposte di legge non possono incontrare il favore della Commissione; però io non posso tacere di fronte a quelle che sono state le osservazioni d'ordine generale dell'onorevole Pieraccini.

È esatto il richiamo all'articolo 38 della Costituzione, non dimentichiamo tuttavia che la Costituzione contiene l'affermazione di altri principi che dovrebbero trovare la loro realizzazione.

Non ho qui la Costituzione, ma ricordo perfettamente che vi è un articolo della stessa che sancisce il diritto al lavoro di ogni cittadino italiano. Conseguentemente, applicando questo principio, tutti i cittadini italiani dovrebbero essere oggi occupati.

Lo stesso onorevole Pieraccini si è reso conto di tale situazione ed ha ammesso che i principi sanciti dalla Costituzione devono avere applicazione graduale, perché trovano limiti nelle possibilità ed esigenze del bilancio dello Stato.

Orbene, data la situazione del bilancio dello Stato è possibile far buon viso alle proposte di legge in esame? L'ha già accennato l'onorevole Pieraccini. La proposta di legge

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

Bianchi Bianca porterebbe un onere di circa tre miliardi, la proposta di legge Pieraccini porterebbe un onere di circa 5-6 miliardi di lire.

Quindi, attesa la situazione del bilancio non è assolutamente possibile che esso si carichi di questi ulteriori oneri. Lo Stato va oggi incontro alle esigenze dei ciechi civili, sia pure in una misura modestissima — lo si deve riconoscere — con 960 milioni annui. Lo stesso proponente, onorevole Pieraccini, si è reso implicitamente conto della impossibilità che siano oggi accolte le proposte di legge ed ha ripiegato su una subordinata: integriamo almeno questo fondo di 960 milioni in modo che l'assistenza possa essere aumentata.

Su questa subordinata posso dire all'onorevole Pieraccini che potrà essere più preciso eventualmente in una successiva seduta della Commissione.

PIERACCINI. Devo fare una precisazione all'onorevole sottosegretario di Stato.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È allo studio questa integrazione del fondo di 960 milioni, ma circa la misura non sono in condizioni di precisarla.

PIERACCINI. Questo che dice dimostra la contraddizione dell'atteggiamento del Governo, perché se fosse un problema semplicemente di copertura, attualmente non potreste studiare niente.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi può essere la copertura per 500 milioni e non può esserci per 7 miliardi. Non vi è contraddizione.

PIERACCINI. Le dimostro perché il Governo è in contraddizione. Il problema è il seguente: siamo di fronte, abbiamo detto — e lei lo ha riconosciuto — ad un principio della Costituzione. Ambedue abbiamo riconosciuto la gradualità di applicazione. Quindi il problema è di vedere la misura.

Le ho fatto una subordinata, cioè: anche ammesso che non si trovi una lira di più, cominciamo ad attuare la Costituzione stabilendo che quanto diamo non lo diamo a titolo di elemosina, ma a titolo di pensione. Il cieco civile inabile al lavoro, in base alla Costituzione, ha diritto al mantenimento e all'assistenza. Riconosciamo — e lo ripeto ancora una volta — che questo principio, come gli altri, della Costituzione devono essere applicati gradualmente per l'impossibilità di risolverli tutti insieme.

Questa è questione di misura, ma l'altra è questione di principio.

Ora, la questione di principio potrebbe anche non costare nulla allo Stato, mentre lei,

onorevole Sottosegretario di Stato, mi dice (ecco la contraddizione) che si possono trovare eventualmente 500 milioni per integrare il fondo esistente, però non riconosce il principio, cioè si continua a dare il sussidio sotto forma di elemosina.

Quella che dico io, non è una questione di Tesoro, è una questione che riguarda l'intero Parlamento italiano, perché lei ha ragione di intervenire quando ha bisogno di fondi. Lei mi dice che di fondi può trovarne pochi. Ma l'altra questione, quella di principio, non è una questione di tesoreria, è una questione che ci dobbiamo porre: dare a questi cittadini l'applicazione di un principio costituzionale. E questo è riconosciuto da tutti i settori della Camera, perché se si dà uno sguardo ai presentatori delle proposte di legge, si osserva che appartengono a tutti i gruppi parlamentari.

Stiamo sgomberando il terreno dai problemi finanziari, ed allora io mi domando come lei, onorevole Sottosegretario di Stato, possa opporsi. Perché quando lei mi obietta che la Costituzione stabilisce che i cittadini italiani hanno diritto al lavoro, per arrivare a questo vi è bisogno di una politica di piena occupazione; ma in questo caso non c'è bisogno di nulla, perché possiamo dare quelle 4000 lire a titolo di pensione, cioè come prima affermazione di un principio.

Quali ragioni della tesoreria ci può portare per opporsi a questo? Quindi invito il Governo a meditare su quello che fa.

L'onorevole Sottosegretario di Stato ci ha detto che il Ministero del tesoro sta studiando il problema. Fra un mese terminerà la legislatura, e terminerà dopo che si è posta in discussione questa questione, senza che si sia riusciti a risolverla, senza che l'articolo 38 della Costituzione abbia avuto un minimo di applicazione.

Ci si obietta che il problema è di copertura, e che il Governo sta studiando. Ma dal 1951 ad oggi il Governo ha avuto tutto il tempo per farlo! Ed ora, si oppone anche al riconoscimento di un principio...

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Diciamo solo che le attuali condizioni del bilancio non consentono di risolvere il problema.

PIERACCINI. Noi ci contentiamo anche soltanto di una lira, purché si affermi il principio...

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora, lei onorevole Pieraccini vuol togliere quel contributo all'Unione italiana

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

ciechi. In questo caso, occorre riorganizzare tutta la materia.

PIERACCINI. Noi non diciamo questo, ma se lei avesse letto le nostre proposte, avrebbe notato che esse mirano proprio a regolare la materia.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Riguardo alle proposte di legge, il Governo osserva che ciascuna di esse manca della copertura.

PIERACCINI. Allora io faccio un passo indietro sulla mia proposta, e dico: prendiamo in esame la mia proposta, o quella dell'onorevole Bianca Bianchi, o l'altra, o tutte e tre insieme, e tiriamone fuori una proposta di legge in cui non si ponga un problema di copertura, perché noi proponenti ci contentiamo di quello che viene concesso oggi, purché si affermi il principio.

PRESIDENTE. Temo che, continuando in questa discussione, non ne usciremo.

Lo stesso onorevole Pieraccini riconosce che occorre indicare la copertura, ed allora fa un passo indietro ed afferma di contentarsi di quello che viene dato oggi. Ma in questo caso bisogna che si metta d'accordo con gli altri proponenti, e modifichi le proposte di legge che, in tal caso, potrebbero non essere più di competenza della nostra Commissione, ma di un'altra.

PIERACCINI. Onorevole Presidente, siamo in sede legislativa: io presento un emendamento, e su questo emendamento discuteremo. Non vedo come possa cessare la nostra competenza...

PRESIDENTE. Siamo di fronte a tre proposte di legge. Non mi pare sia facile uscire da questa situazione con un emendamento. Bisogna coordinare le proposte!

PIERACCINI. Certamente. Ripeto che noi siamo qui in sede legislativa, e stiamo esaminando tre proposte di legge. Innanzitutto, io non so se il relatore abbia già operato una specie di coordinamento; però, se questo non ha fatto, credo si possa nominare un comitato ristretto che riferisca la settimana prossima sulla questione. Ma io non vedo perché si debba presentare un'altra proposta di legge, solo perché si riduce l'onere.

PRESIDENTE. Non usciamo da quelle che sono le vie della logica. Qui abbiamo tre proposte che mancano di copertura. Di fronte a questa obiezione, noi non possiamo far nulla. Se l'onorevole Pieraccini presenterà una proposta di legge che non comporta copertura, potremo esaminare questa proposta.

PIERACCINI. Presento un emendamento, non una nuova proposta di legge!

PRESIDENTE. Allora presenti l'emendamento, e lo discuteremo. Ma come fa, se ci sono tre proposte di legge?

PIERACCINI. Presento un emendamento alla mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Ma io non posso ignorare che ci sono altre due proposte di legge!...

PIERACCINI. Sarà un problema di coordinamento.

Si può esaminare intanto la mia proposta di legge. Orbene, all'articolo 1 della mia proposta, presento un emendamento, nel senso che la somma sia pari al contributo attualmente dato all'Unione italiana ciechi. Ecco il mio emendamento. Se poi nasce un problema di coordinamento, sono pronto ad accettare la nomina di un comitato ristretto che riferisca al riguardo.

PRESIDENTE. Osservo che i tre provvedimenti erano all'esame della nostra Commissione perché comportavano il problema della copertura.

Ora l'onorevole Pieraccini mi fa un'altra proposta. Su questa, io debbo riferire al Presidente della Camera, perché non mi pare che rientri più nella competenza della nostra Commissione. Quindi, occorre che il Presidente della Camera decida sulla competenza.

L'onorevole Pieraccini, in sostanza, dice: noi non vogliamo un soldo di più di quello che ora si spende: ma quello che ci viene dato chiediamo che ci venga dato a titolo di pensione.

Comprendo bene che si tratta dell'affermazione di un principio, ma ritengo che in questo caso il provvedimento non investa più la competenza della Commissione finanze e tesoro. È un problema di tale importanza che potremmo esaminare in seno all'Assemblea, oppure esso può essere deferito alla competenza di un'altra Commissione.

Ripeto, su questa questione debbo sentire il parere del Presidente della Camera.

DE MARTINO FRANCESCO. A me sembra che, se anche l'onorevole Pieraccini elimina la questione della copertura, il provvedimento resta sempre di competenza della nostra Commissione, in quanto si tratta di riconoscere il principio che ai ciechi spetta una pensione. Questo rientra appunto nella nostra competenza, perché è un principio suscettibile di riflessi finanziari negli esercizi futuri.

PRESIDENTE. Ci sarà la competenza pregiudiziale della nostra Commissione, ma non sarà una competenza di merito. Non mi sembra che sia una cosa di poco conto che si possa stabilire nell'ambito di una Commissione:

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

si tratta di interpretare l'articolo 38 della Costituzione.

PIERACCINI. Vorrei chiederle, onorevole Presidente, perché il Presidente della Camera abbia affidato alla nostra Commissione, in sede legislativa, le tre proposte di legge che hanno una portata ben più notevole di quanto io propongo; perché in una di esse si prevede un minimo di pensione di 10.000 lire mensili. La sua tesi potrebbe reggere se fossimo in sede referente, o in sede di parere a un'altra Commissione. Ma il Presidente della Camera ha deciso di affidarci questa materia in sede legislativa. Quindi, questa competenza ci è stata riconosciuta.

Ora, io non capisco perché non siamo più competenti per il solo fatto che io riduco la portata finanziaria della mia proposta.

Debbo dichiarare alla maggioranza: ogni altra via che troverete oggi, è la via dell'insabbiamento definitivo, perché non dobbiamo dimenticare che questa Camera ha soltanto un altro mese di vita. Voi dovete perciò assumervi la responsabilità di ciò che fate.

Noi vi chiediamo soltanto di decidere sul principio; e se voi non volete farlo, dovete assumervene piena responsabilità.

PRESIDENTE. Innanzitutto debbo chiarire che io rispondo in qualità di Presidente e non in qualità di componente della maggioranza.

Ora, in qualità di Presidente della Commissione, io debbo dire — senza con questo voler in alcun modo sindacare l'operato del Presidente della Camera — che la sua decisione di affidare un provvedimento a una Commissione in sede legislativa, anche se convalidata dall'Assemblea, non è irrevocabile: se nel corso della discussione emergono elementi tali che mettano in dubbio la opportunità di discutere la proposta in sede legislativa, ritengo mio dovere sottoporre al Presidente della Camera le mie perplessità.

A ciò aggiungo che il Governo potrebbe, od un determinato numero di deputati, chiedere che il provvedimento fosse rimesso alla Assemblea. Ma ciò a me non interessa. Interessa invece dire che, conscio della gravità del problema che oggi si affaccia, debbo manifestare queste perplessità al Presidente della Camera.

DE MARTINO FRANCESCO. La legge sulle pensioni di guerra, quale Commissione la tratta?

PRESIDENTE. Qui si tratta di interpretare un articolo della Costituzione.

Comunque, voi potete avere la vostra opinione; io ritengo di avere questo preciso do-

vere. Non mi pare che si possa affrontare una questione di tal genere in seno alla nostra Commissione. Ritengo che la cosa sia di una tale gravità da doverne riferire al Presidente della Camera, ragione per cui propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatori MOTT e BENEDETTI LUIGI: « Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento » (3017):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	22
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali » (3149):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Balduzzi, Barbina, Biasutti, Casoni, Cavallari, Cavinato, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Costa, De Martino Alberto, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Helfer, Marotta, Massola, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Tudisco, Valsecchi, Walter, Veronesi.

La seduta termina alle 11.